



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ANNA MARIA DRUDI Presidente
dott. GIOVANNI SALINA Giudice
dott. ALESSANDRA ARCERI Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 4 maggio 2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 19705/2015 promosso da:

[REDACTED]

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

RECLAMANTE

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

- letto il reclamo proposto nell'interesse dei sopra indicati reclamanti avverso l'ordinanza in data 9 dicembre 2015, che ha disposto sequestro giudiziario delle quote della [REDACTED] su presupposto dell'esistenza di una controversia sulla proprietà ed il possesso delle quote stesse, in ragione dell'avvenuta prospettazione, da parte di entrambe le parti, di azione contrattuale da cui potrebbe derivare condanna alla restituzione di un bene, "come nel caso di domanda di risoluzione per inadempimento";
- vista l'istanza di sospensione in via provvisoria ed urgente del provvedimento reclamato, avanzata all'udienza del 4 maggio 2016;
- viste le copie degli atti del fascicolo depositate nei termini da entrambe le parti, ai fini della disposta ricostruzione:
- osservato che dagli atti depositati, indipendentemente dalla soluzione della preliminare questione di incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta negli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, emerge chiaramente come, da parte di [REDACTED] e a sostegno della domanda cautelare qui contrastata, non si sia - come ritenuto da parte del provvedimento impugnato - prospettato un diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle quote sociali della reclamante, con conseguente diritto restitutorio, quanto all'opposto, azione diretta ad ottenere l'accertamento degli inadempimenti posti in essere dalla parte venditrice, gli ingenti danni sofferti dalla società ricorrente, la materiale attribuzione in proprietà delle quote sociali di cui si discute e gli inadempimenti degli amministratori;
- osservato comunque, indipendentemente da tale incongruenza, che ai fini della concessione di sequestro giudiziario, non è sufficiente l'esistenza formale di una controversia su proprietà e possesso, ma occorre che il diritto rivendicato dal ricorrente sia sostenuto da ragionevole e



probabile fondatezza, affermazione che, nel caso di specie, non pare potersi effettuare sulla scorta di quanto già incidentalmente accertato e statuito da questo Tribunale con le richiamate ordinanze in data 29 ottobre 2015 e 25 novembre 2015, nelle quali si è ritenuto e rilevato che l'atteggiamento complessivamente serbato da [redacted] non consentiva alla stessa l'esercizio di "diritti e prerogative che ad essa ricorrente competerebbero soltanto in qualità di socio", ma appariva piuttosto preordinato alla risoluzione negoziale, o quanto meno alla prospettazione di completa assenza di valore ed idoneità allo scopo perseguito delle partecipazioni acquistate e che, sulla scorta delle deliberazioni assunte dalla società odierna reclamante in data 16 ottobre 2015, l'acquisto di [redacted] era stato cancellato dal Registro delle Imprese, agli effetti dell'art. 2470 c.c., con conseguente venir meno, allo stato, con atti la cui giuridica validità ed efficacia non è stata fatta finora oggetto di prospettata contestazione, quanto meno ai fini dell'azione cautelare che occupa, della qualità di socio di [redacted]; ritenuto, oltretutto, che, in aggiunta ad una quanto meno dubbia sussistenza del *fumus*, inevitabile è la considerazione, che fonda l'opportunità del provvedimento sospensivo invocato, degli ingenti pregiudizi, di carattere certamente irreversibile, che la società reclamante andrebbe a subire, in ragione dell'efficacia del sequestro, nel prossimo campionato sportivo:

P.Q.M.


Sospende l'efficacia del sequestro giudiziario concesso con ordinanza in data 9 dicembre 2015⁵ sulle quote della società [redacted] e rinvia per il prosieguo all'udienza per la discussione del reclamo, già fissata.

Si comunichi.

Bologna, 18 maggio 2016

Il Giudice estensore

Dott.ssa ALESSANDRA ARCERI



Il Presidente
dott. ANNA MARIA DRUDI



10. 2016



